



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

Pavia, data del protocollo

Oggetto: Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010 - Emanazione

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, in particolare gli artt. 63 e 69;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art 24-bis (Tecnologi a tempo determinato) come introdotto dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca vigente pro tempore;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla stesura di un regolamento di Ateneo al fine di stabilire, in attuazione dell'art 24 bis della legge n. 240/2010, le procedure di selezione, il regime giuridico, le attività che sono chiamati a svolgere e le relative modalità di svolgimento, nonché il trattamento economico previsto della predetta figura;

PRESO ATTO del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 gennaio 2022, con la deliberazione n° 2-2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 26-2022, assunta nella seduta del 31 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010

DECRETA

ART.1 – E' emanato il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010, come da allegato n. 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART.2 - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficlae di Ateneo

IL RETTORE

(Prof. Francesco Svelto)

Documento firmato digitalmente

Emanato con D.R. rep n°/2022

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.24 *BIS* DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Finalità del reclutamento e attività di competenza del Tecnologo**
- Art. 3 – Incompatibilità**
- Art. 4 - Requisiti di ammissione**
- Art. 5 - Avvio della selezione**
- Art. 6 - Commissione giudicatrice**
- Art. 7 – Procedura selettiva**
- Art. 8 - Contratto e rapporto di lavoro**
- Art. 9 - Trattamento economico**
- Art. 10 - Norme finali**
- Art. 11 - Entrata in vigore**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività, le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei Tecnologi a tempo determinato di cui all'art. 24 *bis*, della Legge n. 240/2010.

Articolo 2 - Finalità del reclutamento e attività di competenza dei Tecnologi

1. Al fine di reclutare tecnologi, l'Università degli Studi di Pavia, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e sulla base delle esigenze di fabbisogno, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso delle qualificazioni professionali previste dai singoli bandi.
2. I suddetti contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di mansioni di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca delle strutture dell'Ateneo. D'intesa con il responsabile del progetto di ricerca il tecnologo può intraprendere ricerche e studi e partecipare ad attività sperimentali, concorrendo allo sviluppo di nuove tecnologie, compresa l'accessibilità alle grandi infrastrutture di ricerca. Può svolgere, altresì attività di supporto agli studenti nei laboratori delle strutture universitarie.
3. Tutti gli oneri relativi all'istituzione del posto di tecnologo a tempo determinato sono posti a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca di riferimento finanziati da enti esterni all'Ateneo. Tale progetto deve assicurare un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto e relativa eventuale proroga. È possibile finanziare il posto del tecnologo anche con fondi relativi a più progetti di ricerca, nel caso in cui le attività di supporto tecnico e amministrativo all'attività di ricerca siano trasversali a più progetti.
4. In relazione alle competenze, ai requisiti d'accesso, alla selezione e al trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:

- a) **Il tecnologo di primo livello** che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca assumendone la responsabilità;
- b) **Il tecnologo di secondo livello** che svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlati al progetto di ricerca assumendo la responsabilità della correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Articolo 3 - Incompatibilità

- 1.-Al tecnologo si applica la disciplina prevista dal Regolamento per lo svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali da parte del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Università degli Studi di Pavia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal predetto Regolamento, si applica la disciplina prevista dalle disposizioni di cui all'art.53 del D.Lgs, n.165/2001.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione

1. Fatti salvi i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso di:
 - a) **Titolo di studio:**
 - **Il tecnologo di primo livello:** Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 (LM), Laurea Specialistica ex D.M. 509/1999 (LS) o diploma di laurea di vecchio ordinamento ante D.M. 509/99;
 - **Il tecnologo di secondo livello:** Laurea (L) ex D.M. 270/2004 o ex D.M. 509/99.Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera un titolo di studio equivalente, documentato da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38, c. 3, del d.lgs. n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. In caso di mancanza del provvedimento di equivalenza non si procederà all'assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.
 - b) **Particolare qualificazione professionale** determinata in relazione alla tipologia dell'attività da svolgere, specificata di volta in volta nel bando di selezione, ivi compresa l'eventuale strumentazione scientifica da utilizzare.
2. In relazione alle specifiche esigenze dell'attività di ricerca da supportare, l'Ateneo si riserva di richiedere, inoltre, il requisito della conoscenza di una o più lingue straniere e/o il possesso di peculiari abilità o competenze.

Articolo 5 - Avvio della selezione

1. Il reclutamento dei Tecnologi a tempo determinato avviene previo espletamento di selezioni pubbliche, per titoli ed esami, che assicurino la pubblicità degli atti.
2. Per il primo livello la selezione prevede, oltre alla valutazione dei titoli, una prova scritta e un colloquio; per il secondo livello, si prevede una valutazione per titoli e colloquio.
3. Il reclutamento è disposto con determinazione del Direttore Generale e, nel caso di richieste di attivazione di contratti da parte dei Dipartimenti, questa deve essere preceduta da una delibera del Consiglio di Dipartimento, che deve indicare:
 - a) il programma di ricerca in relazione al quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
 - b) la durata del contratto, individuata nel rispetto dell'art. 24 *bis*, co. 3, L. 240/2010;
 - c) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o parziale, secondo l'articolazione prevista dall'art. 3 del Regolamento di Ateneo sul rapporto di lavoro a tempo parziale del personale tecnico-amministrativo);
 - d) la categoria stipendiale richiesta e la quota di salario accessorio da riconoscere al Tecnologo.
4. Il bando di indizione della procedura, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo, nonché sul sito web del M.I.U.R. e dell'Unione Europea.
5. Il bando deve contenere:
 - a) la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il Tecnologo svolgerà la propria attività;
 - b) le informazioni relative alle specifiche funzioni da svolgere;
 - c) il numero dei posti disponibili;
 - d) la durata del contratto;
 - e) la tipologia di contratto: se a tempo pieno o parziale e, in tale ultimo caso, la percentuale di impegno;
 - f) il livello di inquadramento previsto con diritto al trattamento economico corrispondente stabilito dal CCNL istruzione e ricerca – sez. Università.
 - g) i requisiti e i titoli di partecipazione;
 - h) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - i) l'indicazione delle prove di esame e le relative modalità di espletamento, nonché il punteggio massimo attribuibile a ciascuna prova;
 - j) la votazione minima richiesta;
 - k) i titoli valutabili e il punteggio massimo ad essi attribuibile;
 - l) l'indicazione di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza;
 - m) i casi di incompatibilità;
 - n) il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati.
6. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle candidature.

Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia, la Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale ed è composta da tre membri scelti tra docenti, anche esterni all'Ateneo, e/o personale tecnico-amministrativo di categoria pari o superiore a quella da selezionare. Alla Commissione, così composta, possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento delle competenze linguistiche, informatiche e specialistiche. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di area amministrativa di categoria non inferiore alla C.
2. La Commissione predetermina i criteri per la valutazione dei candidati e conclude i lavori entro 6 mesi dalla prima riunione della commissione.

Articolo 7 – Procedura selettiva

1. La Commissione effettua la selezione secondo le modalità indicate nel bando, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.
2. Le prove di esame possono consistere nello svolgimento di prove scritte, teorico pratiche, pratiche e/o colloqui. In sede di valutazione, viene, inoltre, verificato il grado di conoscenza dei più diffusi *software* applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
3. Il calendario delle prove viene comunicato ai candidati almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Il calendario già definito nel bando si considera notificato a tutti gli effetti di legge.
4. Le prove si intendono superate con una valutazione di almeno 21/30 o equivalente.
5. Il punteggio complessivo attribuito ai titoli per le selezioni che prevedano prova scritta e colloquio non potrà superare i 30 punti, per le selezioni che prevedano solo colloquio non può superare i 15 punti.
6. La votazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli, ove previsti.
7. Al termine dei lavori la Commissione predisponde la graduatoria di merito dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto. La graduatoria è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, si applicano i criteri di preferenza e precedenza normativamente previsti.
8. I risultati della selezione, approvati con determinazione del Direttore Generale, sono pubblicati sull'Albo ufficiale di Ateneo.
9. La graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore ovvero per mancata presa di servizio dello stesso e può essere utilizzata entro i termini che permettano di stipulare con l'idoneo un contratto a norma del successivo art. 7, c. 1. La graduatoria avrà comunque una validità massima di due anni.

Articolo 8 - Contratto e rapporto di lavoro

1. Il contratto individuale di lavoro ha una durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori 3 anni. La durata complessiva del contratto non può, in ogni caso, essere superiore a 5 anni.

2. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto sottoscritto tra le parti e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi infortuni e responsabilità civile del contraente.
4. Il contratto di lavoro disciplina gli obiettivi attesi, declinati in termini annuali. Gli obiettivi devono avere carattere di semplicità, azionabilità, rilevanza e misurabilità.
5. L'orario di lavoro dei Tecnologi è stabilito in base alla categoria di inquadramento.
6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Pavia.

Articolo 9 - Trattamento economico

1. Al tecnologo di primo livello spetta una retribuzione lorda annua corrispondente alla categoria EP1 del vigente CCNL applicato. Al tecnologo di secondo livello spetta una retribuzione lorda annua corrispondente alla categoria D3-D7 del vigente CCNL applicato
2. L'Ateneo, all'atto dell'istituzione del posto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli progetti di ricerca, stabilisce quale categoria stipendiale attribuire facendone specifica menzione nel bando.
3. Tenuto conto delle risorse disponibili, alla retribuzione lorda come sopra definita si aggiunge un trattamento economico accessorio preventivamente stabilito, correlato agli obiettivi raggiunti e quantificato sulla base della valutazione effettuata annualmente dal responsabile della struttura di riferimento.
4. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante, sia fondamentale che accessorio, comprensivo di oneri e di ogni altro costo è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca previamente individuati.

Articolo 10 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di pubblico impiego, dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca – sez. Università e dal Codice di comportamento dell'Ateneo.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo e ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo.